



Comune di San Vincenzo
Provincia di Livorno

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2022 - 2024**

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la “Nota Integrativa al bilancio di previsione” 2022 ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato d'amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024 del nostro ente è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:

- i Principi contabili generali (Allegato n. 1 D.Lgs. n. 118/2011);
- il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D. Lgs. n.118/2011);
- il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. n.118/2011);

A dette disposizioni, che hanno innovato profondamente il sistema contabile, i modelli di bilancio e le modalità di rappresentazione dei fatti aziendali degli enti locali, si aggiungono quelle apportate dalla legge di bilancio.

Il documento così costruito e portato all'attenzione dell'organo consiliare sintetizza, in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell'anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel DUP in un'ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.

Si tratta di un percorso abbastanza complesso che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento ed il mantenimento degli equilibri parziali e generali.

D'altra parte, l'attività di governo, nell'accezione moderna del termine, deve essere concepita come funzione politica che si concretizza in una serie di scelte relative alla gestione presente e futura del personale, degli investimenti, dell'indebitamento, dell'imposizione tributaria, al fine di assicurare, negli anni, non solo il perdurare di un equilibrio finanziario tra entrate ed uscite, ma anche la massima soddisfazione dei cittadini amministrati alla luce delle risorse finanziarie a disposizione.

A tal fine si riporta il punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011):

"La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente."

Ciò premesso, volendo approfondire i contenuti del bilancio del nostro ente, potremmo riscontrare come lo stesso evidenzia una manovra complessiva sintetizzata nelle tabelle seguenti, nelle quali sono riportate le principali voci di entrata e di spesa redatte nel rispetto dei postulati di bilancio ancora una volta riaffermati dal legislatore nei nuovi principi contabili generali di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2022 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa) ed al 2023 e 2024 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA 2022

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	500.000,00		-		
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		781.598,27 <i>781.598,27</i>	Disavanzo di amministrazione		150.296,90
Fondo pluriennale vincolato		0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.416.983,94	11.722.502,50	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.315.956,35	17.331.181,96 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	570.544,46	308.510,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.946.927,95	5.900.826,36	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.207.825,47	2.226.360,00 <i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.262.702,33	1.355.000,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.850.226,37	1.000.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.000.000,00	1.000.000,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	29.047.385,05	20.286.338,86	Totale spese finali	28.523.781,82	20.557.541,96
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui fondo anticipazione di liquidità</i>	624.321,67	1.360.598,27 <i>736.276,71</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	11.094.609,81	10.757.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.999.647,60	10.757.000,00
Totale Titoli	56.141.994,86	47.043.838,86	Totale Titoli	55.147.751,09	47.675.140,23
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	56.641.994,86	47.825.437,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	55.147.751,09	47.825.437,13
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	1.494.243,77				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA 2023 e 2024

ENTRATE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione <i>-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione	150.296,90	150.296,90
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.722.502,50	11.722.502,50	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.373.764,10 <i>0,00</i>	17.332.298,26 <i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	267.700,00	267.700,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.885.716,96	5.909.816,96	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.340.000,00 <i>0,00</i>	1.668.133,58 <i>0,00</i>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.225.000,00	1.453.133,58			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.250.000,00	350.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato attività finanziarie</i>	1.250.000,00 <i>0,00</i>	350.000,00 <i>0,00</i>
Totale entrate finali	22.350.919,46	19.703.153,04	Totale spese finali	22.963.764,10	19.350.431,84
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.250.000,00	350.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui fondo anticipazione di liquidità</i>	486.858,46 <i>0,00</i>	552.424,30 <i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	10.757.000,00	10.757.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.757.000,00	10.757.000,00
Totale Titoli	49.357.919,46	45.810.153,04	Totale Titoli	49.207.622,56	45.659.856,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	49.357.919,46	45.810.153,04	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	49.357.919,46	45.810.153,04

PRIMA PARTE



ANALISI DELLE ENTRATE

1 ANALISI DELLE ENTRATE

L'ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse.

L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, pertanto, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, sono infatti conseguite le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi del documento contabile si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui esse finanziano la spesa, al fine di perseguire gli obiettivi programmati.

A tal fine, l'analisi delle entrate si svilupperà partendo dal significato e dal contenuto dei titoli, per poi approfondirne le varie categorie che rispettivamente li compongono.

Si ricorda a riguardo che il principio contabile applicato alla programmazione, trattando della struttura del bilancio di previsione finanziario, precisa: *"Il bilancio di previsione espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese riferite ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'ente, ed è elaborato in termini di competenza finanziaria e di cassa con riferimento al primo esercizio e in termini di competenza finanziaria per gli esercizi successivi."* (cfr. punto 9.4 del principio contabile n.1).

1.1 Analisi per titoli

Ai fini dell'analisi delle entrate del bilancio seguiremo lo schema logico proposto dal legislatore partendo, cioè, dalla lettura delle aggregazioni di massimo livello (titoli) e, progressivamente, cercando di comprendere come i valori complessivi siano stati determinati e come, anche attraverso il confronto delle previsioni del triennio, l'amministrazione abbia modificato i propri indirizzi di governo.

La prima classificazione delle entrate è quella che prevede la loro divisione in titoli che identificano la natura e la fonte di provenienza delle entrate.

In particolare:

- a) il "**Titolo 1**" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;
- b) il "**Titolo 2**" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato oltre che da terzi, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'ente;
- c) il "**Titolo 3**" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;
- d) il "**Titolo 4**" è costituito da entrate derivanti da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato e da terzi che, a differenza di quelli riportati nel Titolo 2, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;
- e) il "**Titolo 5**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi a seguito di alienazioni di attività finanziarie e la riscossione crediti a breve e a medio lungo termine;
- f) il "**Titolo 6**" propone le entrate ottenute da soggetti terzi sotto forme diverse di indebitamento a medio e lungo termine;

g) il "Titolo 7" propone le entrate ottenute dal tesoriere sotto forme diverse di indebitamento a breve termine per anticipazioni di cassa;

h) il "Titolo 9" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi (detta voce non trova evidenza nelle tabelle che seguono).

ENTRATE	2022	2023	2024
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.722.502,50	11.722.502,50	11.722.502,50
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.722.502,50	11.722.502,50	11.722.502,50
TITOLO 2: Trasferimenti correnti			
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	308.510,00	267.700,00	267.700,00
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	308.510,00	267.700,00	267.700,00
TITOLO 3: Entrate extratributarie			
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.890.210,25	4.877.216,96	4.901.316,96
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	598.116,11	596.000,00	596.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	410.500,00	410.500,00	410.500,00
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	5.900.826,36	5.885.716,96	5.909.816,96
TITOLO 4: Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	980.000,00	2.850.000,00	1.078.133,58
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	1.355.000,00	3.225.000,00	1.453.133,58
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
TITOLO 6: Accensione prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro			
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9.647.000,00	9.647.000,00	9.647.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	10.757.000,00	10.757.000,00	10.757.000,00

1.2 Analisi delle voci più significative del titolo 1

Al fine di rendere più leggibile il dato aggregato e dimostrare l'attendibilità delle previsioni di entrata, nel presente paragrafo si riportano, per grandi linee, alcune considerazioni sulle principali voci di entrata del titolo 1 (entrate tributarie) che hanno condotto l'Amministrazione verso la definizione dell'entità degli stanziamenti poi riportati nel bilancio 2022.

Le entrate inserite nel Bilancio 2022 – 2024 sono il frutto delle previsioni effettuate dai Dirigenti con riferimento all'andamento storico delle stesse ed i possibili scenari futuri. A tal proposito si rileva che la previsione delle entrate, generalmente, origina dalle entrate accertate nell'ultimo esercizio.

Le previsioni delle entrate tributarie sono state determinate nell'incertezza di un quadro normativo in continuo mutamento; basti pensare che nel corso delle due annualità 2020 e 2021 è cambiato lo scenario dell'IMU, della TARI e delle imposte locali secondarie con l'introduzione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Oltre a questa rivoluzione normativa dei tributi locali si devono considerare, purtroppo, le difficoltà intervenute con l'emergenza sanitaria tuttora in corso.

Senza contare che a pochi giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e dalla data della stesura della presente relazione, si sta delineando la manovra di Bilancio dello Stato per l'esercizio 2022, la quale potrebbe definire un nuovo quadro delle principali entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.

IMU

Abitazione Principale

Anche con la nuova normativa in materia di IMU, contenuta nella Legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, a meno che non si tratti di immobili di lusso accatastati nelle categorie A/8, A/9 e A/1.

Pertanto le abitazioni principali continueranno ad essere esonerate dal versamento dell'IMU salvo che siano accatastate nelle categorie di lusso, quali appartamenti di tipo signorile (A/1), ville (A/8) e castelli e palazzi eminenti (A/9).

Terreni Agricoli

Dal lato dei terreni agricoli, si confermano le esenzioni della previgente disciplina:

- in primis, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- inoltre, vengono esonerati dall'IMU, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- sono infine esenti da IMU:
 - a) i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - b) i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Comodato gratuito

Anche sul fronte del comodato gratuito, la legge n. 160/2019 ha confermato il trattamento fiscale delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado: se il soggetto che utilizza l'unità immobiliare concessa in comodato adibisce l'immobile ad abitazione principale ed il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, oppure il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50%. Altra condizione richiesta è che il contratto di comodato sia registrato.

Effetti sul bilancio di previsione

Le previsioni dell'IMU 2022, oltre agli elementi tradizionali quali il gettito dell'anno precedente, la composizione della base imponibile, l'ammontare delle minori entrate derivante dall'applicazione di aliquote agevolate, devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che già si sono manifestati nel 2020 e nel 2021, i quali con tutta probabilità si faranno sentire anche nel 2022. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra che i Comuni avranno in tema di differenziazione delle aliquote, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto che la predetta differenziazione sarà possibile solo nell'ambito delle fattispecie che un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ancora da emanare) dovrà definire.

Per quanto sopra premesso si considera opportuno confermare, per l'esercizio 2022, lo stanziamento di Euro 5.896.000,00, fatta salva la possibilità di effettuare apposita variazione di bilancio, una volta definite le possibilità di manovra delle aliquote da parte dei Comuni.

TARI

In tema di Tari, l'iscrizione in bilancio dell'entrata, così come la determinazione delle tariffe, è come di consueto condizionata alla validazione del Pef da parte dell'ente territorialmente competente. Quest'anno il Pef diviene pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022/2025, e deve essere redatto con le nuove regole contenute nella deliberazione Arera n. 363/2021 (Mtr-2).

Oltre alle incertezze relative agli effetti delle nuove regole e delle nuove componenti che entrano a far parte della quantificazione delle entrate tariffarie massime (si pensi alle voci CO116, CQ e RC), si ripropone anche quest'anno la problematica del raccordo delle tempistiche di predisposizione del Pef e della sua validazione con quelle del bilancio. Infatti, il Pef deve essere necessariamente validato dall'ente territorialmente competente prima dell'approvazione delle tariffe della Tari, costituendo un atto presupposto alle stesse (articolo 1, comma 683, legge 147/2013).

Non occorre invece attendere l'approvazione dell'Arera. A sua volta la delibera tariffaria Tari/Taric deve accompagnare il bilancio di previsione, in quanto allegato obbligatorio allo stesso ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000. Circostanza che comprime fortemente i tempi a disposizione dei gestori e degli Egato. Conti alla mano, quindi, il Pef (o quantomeno il loro schema definitivo) deve essere pronto per la metà di novembre, per consentire al Comune il rispetto delle tempistiche del bilancio. Termine che appare in molti casi impossibile da rispettare. Sarebbe opportuno che il legislatore valutasse l'introduzione di una norma che a regime svincoli il termine di approvazione del Pef da quello del bilancio.

In tema di Tari, occorre considerare le nuove competenze attribuite dalla Legge n. 205/2017 all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ARERA, in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui l'istituzione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la delibera n. 443 del 31.10.2019, che reca le disposizioni in ordine alla determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Effetti sul bilancio di previsione

Per quanto sopra premesso, si considera opportuno prevedere lo stanziamento di Euro 3.158.502,50 nel bilancio 2022, con una riduzione della relativa entrata a seguito della scelta della nuova amministrazione comunale di sottrarre alla tariffa alcuni costi da coprire integralmente con il bilancio comunale, fatta salva la possibilità di effettuare apposita variazione di bilancio, una volta definito il PEF 2022.

Addizionale IRPEF

Qualche difficoltà in più può aversi per l'addizionale comunale Irpef. Infatti, in base al principio contabile n. 2, gli enti locali possono accertare l'addizionale per cassa ovvero sulla base dell'importo accertato nel secondo esercizio precedente, nel limite massimo della somma degli incassi dell'addizionale in conto competenza nel secondo esercizio precedente e di quelli in conto residui, riferiti all'anno -2, realizzati nell'anno -1.

Nel nostro caso è stato adottato il primo criterio e la previsione è stata effettuata sulla base della stima degli incassi, pur adottando eventuali riduzioni prudenziali tenendo conto che nel modello allegato al Dm 1 aprile 2021, il ministero ha stimato gli importi della minore addizionale comunale Irpef anno 2021 per ogni ente, i quali, come è noto, saranno versati per la maggior parte nell'anno 2022).

Non volendo aumentare la pressione tributaria l'Amministrazione non ha previsto aumenti mantenendo l'aliquota dell'addizionale comunale per l'anno 2022 pari a 0,5% con soglia di esenzione per i redditi inferiori ai 15.000,00 euro,

Effetti sul bilancio di previsione

Per quanto sopra premesso, si considera opportuno imputare uno stanziamento di Euro 365.000,00, fatta salva la possibilità di effettuare un'eventuale variazione di bilancio, in corso d'anno.

Imposta di soggiorno

Per l'esercizio 2022, sarà previsto un aumento di 0,50 euro per la categoria Villaggi Turistici che corrisponderà ad un aumento del gettito di circa 200.000,00 euro, per un importo iscritto in bilancio, pari a € 1.350.000,00.

Canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In materia di canone unico patrimoniale, dopo il primo anno di applicazione, per il 2022 vanno affrontati almeno due problemi principali. Innanzitutto, nel 2022 cesseranno le esenzioni introdotte per effetto dell'emergenza sanitaria per le occupazioni di suolo pubblico realizzate da pubblici esercizi o da esercizi commerciali, nonché dai commercianti su aree pubbliche, e per quelle effettuate con le

attrazioni dello spettacolo viaggiante (articolo 9-ter DI 134/2020; articolo 63 DI 73/2021). Vengono meno quindi anche i relativi ristori statali.

La prima questione riguarda l'applicazione del prelievo per le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (articolo 1 comma 831 legge 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio. Per quest'ultime il nuovo comma 831-bis, introdotto dal DI 77/2021, ha imposto un canone fisso di 800 euro, con una conseguente consistente riduzione del gettito conseguito fino al 2021.

Sul punto manca il ristoro statale, che sembrerebbe doveroso alla luce dell'incidenza sulle casse comunali del provvedimento statale, e sarebbe altresì opportuna una modifica normativa che chiarisca la decorrenza della norma e la sua esatta portata, definendo meglio il confine tra il comma 831 ed il comma 831-bis.

Altra questione è quella della tariffa oraria dei mercati. Per il Mef (Rm 6/2021), la tariffa giornaliera stabilita dalla legge deve tradursi in tariffa oraria dividendola per 24 e non per 9, come invece hanno effettuato molti enti, al fine di evitare sostanziose perdite di gettito, a fronte di un numero massimo di ore tassabili pari a 9 giornaliere. L'applicazione della regola ministeriale riduce la tariffa applicabile, almeno in molti casi, considerando che la tariffa giornaliera può subire al massimo un incremento del 25 per cento. È auspicabile inoltre un chiarimento normativo sulla competenza da applicare al canone nel caso di impianti pubblicitari ubicati sulle strade provinciali, alla luce anche dei diversi ricorsi pendenti avanti al Tar sulla questione.

Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti, e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente, è stato previsto uno stanziamento di Euro 200.000,00 oltre a Euro 80.000,00 per lo stesso canone patrimoniale derivante da concessioni reti radio/telefoniche.

Fondo di solidarietà comunale

Per quanto riguarda infine il fondo di solidarietà comunale, la previsione dell'anno 2022 deve tenere conto dell'incremento di un ulteriore 5 per cento della quota dello stesso ripartita in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali degli enti. Inoltre, il fondo registrerà l'incremento da destinare alle spese sociali (in aumento rispetto allo scorso anno, da utilizzare per l'aumento della spesa sociale, almeno per gli enti con una spesa storica inferiore ai fabbisogni si veda Dpcm 1 settembre 2021) e quello da destinare agli asili nido, previsti dal comma 792 dell'articolo 1 della legge 178/2020.

Anche per il 2022 è prevista una quota del Fondo di Solidarietà Comunale da accantonare per essere ripartita sulla base della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard.

Nel rispetto delle delineate prescrizioni, l'importo previsto per il nostro ente per l'anno 2022 è pari ad euro 1.210.000,00 in negativo.

1.3 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 2

Anche per il titolo 2 si ritiene opportuno fornire alcune specificazioni su talune tipologie di entrata sia in merito all'entità dei trasferimenti erogati che alla destinazione degli stessi. In particolare, fermo restando che dette somme non potranno essere finalizzate ad investimenti, si forniscono le seguenti precisazioni:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Ad essi si aggiungono eventuali ulteriori trasferimenti.

Nello specifico, nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2022
trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali	101.360,00
Totale	101.360,00

Contributi da amministrazioni locali

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della regione e di altre amministrazioni locali si evidenziano esclusivamente le voci più significative. In particolare tra esse abbiamo:

Trasferimenti correnti da amministrazioni locali (Tit. 2 - Tip. 101)	Importo 2022
trasferimenti correnti da amministrazioni locali	207.150,00
Totale	207.150,00

1.4 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo 3

Entrate da servizi dell'ente

La tipologia 100, riassume l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi, erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata.

Poiché non sempre questi vengono gestiti direttamente dal comune, il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del titolo 3° deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- b) modifiche nella forma di gestione dei servizi offerti;
- c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

Inoltre, l'analisi sulla redditività dei servizi deve essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria.

Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'ente

Per ciò che concerne le entrate relative ai servizi offerti, le previsioni prendono a base il trend storico e la domanda del servizio da parte dell'utenza, se è inferiore o superiore rispetto agli anni precedenti.

Per la maggior parte dei servizi, infatti, a ottobre si hanno dati definitivi sui potenziali utenti del servizio (numero alunni per refezione scolastica, numero utenti per il trasporto scolastico, numero utenti asili nido ...) o, comunque, quella che sarà la dinamica della domanda di servizi (la gestione servizi cimiteriali, l'assistenza domiciliare, le residenze sanitarie assistite ...)

La tipologia 100, del titolo, riporta anche le previsioni relative alle rendite di entrata relative ai beni del patrimonio comunale sulla base dell'inventario e dei contratti in essere forniti dal relativo ufficio.

Le principali voci di entrata sono costituite da:

Proventi derivanti dalla gestione dei beni (Tit. 3 - Tip. 100)	Importo 2022
Vendita di beni	1.852.000,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.779.000,00
proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.259.210,25
Totale	4.890.210,25

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La tipologia 200, del titolo, riporta i proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità, in cui la parte predominante è rappresentata dalle sanzioni del Codice della Strada per € 580.000,00. Questa previsione è molto problematica in quanto già duramente provata nel corso del 2020-21 dagli effetti della pandemia da Covid-19 e che riteniamo influenzerà anche il 2022.

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (Tit. 3 - Tip. 200)	Importo 2022
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	598.116,11
Totale	598.116,11

Interessi attivi ed altre entrate finanziarie dell'ente

La tipologia 300 misura il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria rimosse dall'ente, quali gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica o quelli originati dall'impiego temporaneo delle somme depositate fuori tesoreria e comunque finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Un valore troppo alto degli interessi attivi maturati sulle giacenze dei mutui in corso di ammortamento è sintomo di lentezza nell'esecuzione delle opere pubbliche o di una errata gestione del debito.

Una maggiore attenzione alla gestione del debito impone di verificare la possibilità di utilizzare in devoluzione mutui in ammortamento prima di ricorrere a nuovo indebitamento.

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono costituite da:

Interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria (Tit. 3 - Tip. 300)	Importo 2022
interessi attivi ed altre entrate di natura finanziaria	2.000,00
Totale	2.000,00

Rimborsi ed altre entrate diverse

La tipologia 500 presenta una natura residuale .

Le principali voci di entrata previste nel bilancio 2022 sono state stimate sulla base del trend storico e sono costituite da:

Altre entrate correnti (Tit. 3 - Tip. 500)	Importo 2021
entrate correnti	410.500,00
Totale	410.500,00

1.5 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo 4

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna tipologia del titolo 4 riportata nel bilancio di previsione 2022, si precisa che le somme riportate partecipano alla definizione del complesso di risorse che finanziano il programma triennale dei lavori pubblici.

Contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti dalla regione e da altre amministrazioni pubbliche locali sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi.

Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste somme così suddivise:

Contributi da amministrazioni locali (Tit. 4 - Tip. 200)	Importo 2022
contributi da amministrazioni centrali	980.000,00
Totale	980.000,00

Alienazione di beni patrimoniali

I beni dell'ente, ricompresi nella tipologia 400, per i quali si prevede l'alienazione, sono riportati di seguito unitamente al valore stimato dall'Ufficio tecnico comunale.

Detti valori sono stati previsti nel Piano Triennale delle Valorizzazioni ed alienazioni inserito nel Documento Unico di Programmazione e nell'apposita scheda del Programma triennale dei lavori pubblici (anch'esso inserito nel Documento Unico di Programmazione), ma per l'anno 2022 non sono previste alienazioni di beni immobili, ma solo di mobili e attrezzature e trasformazione di diritti di superficie in diritti di proprietà.

Alienazione di beni (Tit. 4 - Tip. 400)	Importo 2022
Alienazioni di beni materiali	45.000,00
Totale	45.000,00

Altre entrate in conto capitale

Nella tipologia 500 rientrano i “proventi delle concessioni edilizie” e le relative sanzioni. Nel nostro caso la quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate nel 2022.

Si precisa che le previsioni, effettuate dal competente Ufficio comunale, sono state effettuate in base:

- al piano regolatore in corso di approvazione;
- al piano regolatore vigente in regime di salvaguardia;
- alle pratiche edilizie in sospeso;
- all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati;
- tenendo conto di convenzioni in atto con i privati, in base alle quali è prevista la compensazione tra oneri di urbanizzazione e opere realizzate direttamente.

Le previsioni per il 2022 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

La tabella che segue riporta la ripartizione così come proposta nel bilancio 2022:

Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	Importo 2022
Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie	330.000,00
Totale	330.000,00

1.6 Strumenti derivati

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. g)

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2022, così come prevista dal paragrafo 9.11 del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

A tal fine si precisa che l'ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.

1.7 Le Entrate "ricorrenti" e "non ricorrenti"

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11.3

Risulta interessante analizzare, così come previsto al punto 9.11.3 del Principio contabile n.1, analizzare l'articolazione e la relazione tra le "entrate ricorrenti" e quelle "non ricorrenti".

Questa distinzione è stata introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011 e ripresa nel TUEL - così come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 - e si basa sulla distinzione tra proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

E', infatti, un principio di sana gestione finanziaria, quello di finanziare spese straordinarie o una tantum con entrate di analoga natura, in tal modo evitando che, al contrario, spese correnti ripetitive possano trovare la loro fonte di finanziamento nelle entrate non ricorrenti.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs.118/2011)

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobili;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Partendo da queste premesse, sono da considerare "non ricorrenti" e come tali con effetti non strutturali sul bilancio dell'ente, le seguenti entrate:

ENTRATE "NON RICORRENTI"	2022	2023	2024
Permessi di costruire	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Sanzioni	101.616,11	100.000,00	100.000,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Accensioni di prestiti	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
Contributi agli investimenti	980.000,00	2.850.000,00	1.078.133,58
Totale Entrate non ricorrenti	3.271.616,11	5.390.000,00	2.718.113,58
in % sul totale entrate	6,95%	10,92%	5,93%

1.8 Oneri da Garanzie e Strumenti Finanziari Derivati

L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. f)

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di altre Amm.ni pubbliche e di altri soggetti

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Importo
A FAVORE DI FF.SS.	FIDEIUSSIONI	42.980,00
Totale		42.980,00

SECONDA PARTE



ANALISI DELLE SPESE

2 ANALISI DELLE SPESE

La prima parte del presente lavoro, dedicata all'analisi dell'entrata, evidenzia come l'ente locale, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisca risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e al rimborso dei prestiti.

In questa seconda parte ci occuperemo, invece, di analizzare le spese in maniera analoga a quanto già visto per le entrate. Nei paragrafi seguenti cercheremo, pertanto, di far comprendere come le varie entrate siano state destinate dall'amministrazione, attraverso l'analisi delle corrispondenti spese, al conseguimento degli obiettivi programmatici previsti dapprima in fase di insediamento e, successivamente, declinati nel DUP.

Per rendere più facile la comprensione delle scelte poste in essere, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa logica espositiva adottata per le entrate, procedendo anche per la spesa all'analisi per titoli, per passare, successivamente, in ottica di maggiore dettaglio, alla loro scomposizione in missioni.

2.1 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni, secondo la classificazione funzionale. A riguardo si precisa che la classificazione funzionale per missioni non è rimessa alla libera decisione dell'ente, ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell' articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011; quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio 2022-2024 per missione. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi. L'analisi non prende a riferimento i servizi per conto terzi e le partite di giro.

MISSIONI (TITOLO 1 SPESA CORRENTE)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.875.316,96	5.917.426,00	5.905.426,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	715.400,00	712.150,00	722.817,62
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	663.300,00	669.100,00	668.700,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	474.050,00	470.050,00	470.050,00

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	288.770,00	289.270,00	288.770,00
MISSIONE 07 - Turismo	399.700,00	403.200,00	403.200,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	205.250,00	205.750,00	205.750,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.097.444,00	4.097.644,00	4.093.644,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	707.300,00	714.800,00	720.300,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	9.800,00	9.800,00	9.800,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.288.300,00	1.260.950,00	1.626.750,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.511.140,00	1.510.700,00	1.510.300,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	9.000,00	9.000,00	9.000,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.092.600,00	1.105.000,00	1.074.600,00
MISSIONE 60 - Interessi Passivi Anticipazioni finanziarie	54.886,00	53.849,10	52.783,26
TOTALE TITOLO 1 SPESA CORRENTE	17.331.181,96	17.373.764,10	17.332.298,26

2.1.1 I macroaggregati di spesa corrente

Quantunque non presenti nella struttura del bilancio oggetto di approvazione da parte del Consiglio, la spesa corrente, così come riportata nell'allegato al bilancio di previsione, è stata suddivisa in macroaggregati che sostituiscono, nella nuova classificazione economico funzionale, i precedenti interventi di spesa.

Com'è noto, la classificazione della spesa in macroaggregati è effettuata in relazione alla natura economica dei fattori produttivi, permettendo in tal modo di effettuare valutazioni in merito alla loro incidenza ed eventuale razionalizzazione.

La ripartizione del titolo 1[^] per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa corrente per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI (TITOLO 1 SPESA CORRENTE)	2022	%
Redditi da lavoro dipendente	4.420.530,00	25,51%
Imposte e tasse a carico dell'ente	293.055,00	1,69%
Acquisto di beni e servizi	8.525.818,46	49,19%
Trasferimenti correnti	2.315.192,50	13,36%
Interessi passivi	293.086,00	1,69%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	-
Altre spese correnti	1.483.500,00	8,56%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE	17.331.181,96	100,00%

2.1.2 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Le varie disposizioni di legge, che negli ultimi anni si sono susseguite, hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a determinate tipologie di spesa.

Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, in questa sede si ritiene opportuno dimostrare la conformità del corrente bilancio ai richiamati vincoli.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2022 è calcolata ai sensi dell'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni controllo della Corte dei Conti e dalla Ragioneria Generale dello Stato, e rispetta i limiti previsti.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziare tenendo presente la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016", ad esclusione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 2016/2018.

Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza

Per l'anno 2016 hanno cessato di avere efficacia le disposizioni previste dal decreto Legge n. 101/2013 (conv. in Legge n. 125/2013), laddove all'articolo 1, comma 5, il legislatore aveva disposto ulteriori limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture. Dal 2016 la spesa è torna ai livelli massimi previsti dal D.L. n. 78/2010 e quindi l'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità;

Con riferimento al bilancio del nostro ente occorre segnalare che non è stato tenuto conto di tale limite in quanto l'ente approverà il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre 2021 ed ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2020, il legislatore, con l'articolo 21-bis del DI n. 50/2017, ne ha stabilito la non applicazione.

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state previste senza il rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 in quanto l'ente approverà il bilancio di previsione 2022/2024 entro il 31 dicembre 2021 nei termini di legge e ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2020, così come previsto dall'articolo 21-bis del DI n. 50/2017.

Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni

Si dà atto che non sono state previste spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Limiti alle Spese per Missioni

Le spese per missioni dei dipendenti sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D. L. n. 78/2010 per l'anno 2022 e sono pari ad euro 7.500,00 e risultano inferiore al 50 % della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 (in quell'anno pari ad euro 20.433,46).

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente, dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese per missioni	Importo 2022
Spese per missioni	7.500,00

Limiti alle Spese di Formazione

Le spese di formazione sono state previste senza il rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 in quanto l'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 nei termini di legge e ha rispettato il pareggio di bilancio nel 2020, così come previsto dall'articolo 21-bis del Dl n. 50/2017.

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Spese per formazione	Importo 2021
Spese per formazione	38.600,00

2.1.3 Accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. a)

Il principio della competenza finanziaria potenziata impone di accertare per intero tutte le entrate, comprese quelle di dubbia o difficile esazione, ad eccezione di talune tipologie di entrate, tassativamente previste nei Principi contabili, quali:

- a) entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) entrate assistite da fidejussione,
- c) entrate tributarie che, sulla base del paragrafo 3.7 del principio applicato della contabilità finanziaria, sono accertate per cassa;
- d) entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Fatte salve le citate eccezioni, quindi, sono vietati gli accertamenti per cassa.

Contestualmente, per evidenti ragioni di prudenza e di tutela degli equilibri contabili, viene nel contempo previsto l'obbligo di costituire un fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cosiddetti oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri e aprendo pericolosi "buchi" nei conti.

Tale fondo deve obbligatoriamente essere iscritto in bilancio: a tal fine è stanziata nel corrente bilancio di previsione la relativa posta contabile (U: 1.10.01.03) il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia, categoria oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'accantonamento, si evidenzia che il comma 509 della Legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle nuove regole sullo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio preventivo.

Nello specifico, si riduce la percentuale minima di accantonamento prevedendone, al tempo stesso, una progressiva crescita nel corso degli anni con ritmi meno traumatici per le finanze dei singoli enti. A decorrere dal 2021, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

A questo proposito dovranno considerarsi anche le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Dal 2021, per la prima volta per molti enti, il quinquennio di riferimento per il calcolo della media sarà composto da anni «armonizzati», con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice.

Stanziamento in bilancio 2022 della voce U: 1.10.01.03 € 1.012.600,00. relativo alle seguenti entrate:

Entrate per le quali è stato effettuato l'accantonamento al FCDE	Stanziamento FCDE 2022
C.D.S	312.600,00
RECUPERO EVASIONE ICI-IMU	156.200,00
RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI	77.000,00
PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI E NIDO	21.800,00
TARI	445.000,00

2.1.4 Interventi programmati per spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Prima di elencare quali sono i principali lavori pubblici da realizzare nel triennio 2022-2024 e la relativa fonte di finanziamento è bene specificare quali coperture finanziarie il legislatore considera idonee per gli investimenti .

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è può essere costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura può essere costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, meglio specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafi da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. A tal fine si rimanda al paragrafo successivo .

Principali lavori pubblici da realizzare nell'anno 2022	Fonte di finanziamento	Importo
RISTRUTTURAZIONE "EX FUCINI REALIZZAZIONE AUDITORIOM	Contributi enti pubblici	980.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE CASERMA CARABINIERI	Mutuo	150.000,00
SISTEMAZIONE VIABILITA' ZONA POGGIO CASTELLUCCIO	Mutuo	200.000,00
SISTEMAZIONE VIALE SERRISTORI 3° LOTTO (ZONA NORD	Mutuo	250.000,00
SISTEMAZIONE AREA FESTE SANTA COSTANZA	Mutuo	350.000,00

2.2 Titolo 2 Spese in conto capitale

Con il termine Spese in conto capitale generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente e diretti ad incrementarne il patrimonio.

Come per le spese del titolo 1, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo 2.

Abbiamo già segnalato in precedenza che l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio annuale 2022.

E' opportuno, a tal riguardo, segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto sia delle scelte strutturali poste dall'amministrazione, sia della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Le previsioni 2022-2024

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 2 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.631.360,00	1.095.000,00	445.000,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	20.000,00	20.000,00	20.000,00

MISSIONE 06 – Politiche giovanili – Sport e tempo libero	0,00	950.000,00	0,00
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	1.050.000,00	1.078.133,58
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	850.000,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	550.000,00	100.000,00	100.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.000,00	265.000,00	15.000,00
TOTALE TITOLO 2	2.226.360,00	4.340.000,00	1.668.133,58

2.2.1 I macroaggregati di spesa in c/capitale

Rinviando a quanto già detto per la classificazione economico funzionale per macroaggregati della spesa corrente, la ripartizione del titolo 2[^] per macroaggregati è riepilogata, per l'anno 2022, nella tabella che segue:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI TITOLO 2	2022	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.201.360,00	98,88%
Contributi agli investimenti	15.000,00	0,67%
Trasferimenti in conto capitale	0,00	-
Altre spese in conto capitale	10.000,00	0,45%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.226.360,00	100,00%

2.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- acquisizioni di attività finanziarie quali partecipazioni e conferimenti di capitale oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- versamenti a depositi bancari.

La tabella che segue riporta le voci attivate e le relative previsioni con riferimento al triennio 2022/2024:

Le previsioni 2022-2024

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 3 SPESA)	2022	2023	2024
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00
TOTALE TITOLO 3	1.000.000,00	1.250.000,00	350.000,00

2.3.1 I macroaggregati di spese per incremento di attività finanziarie

Anche per le spese relative agli incrementi di attività finanziarie, appare utile illustrare la ripartizione del titolo 3^A per macroaggregati che, per l'anno 2022, è così sintetizzabile:

Le previsioni di spesa in c/capitale per macroaggregati 2022

MACROAGGREGATI TITOLO 3 ^A	2022	%
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000,00	100,00%
TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO III - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.000.000,00	100,00%

2.4 Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi economico-funzionale delle "Spese per rimborso di prestiti", tralasciando l'unica missione prevista a riguardo (la n. 50), viene svolta con riferimento ai soli macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la relativa previsione di spesa con riferimento dapprima al triennio 2022/2024 e successivamente, la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2022.

Le previsioni 2022-2024

MISSIONI - PROGRAMMA (TIT. 4 SPESA)	2022	2023	2023
MISSIONE 20 – Fondi e accantonamenti			
Programma 03 – Altri Fondi	736.276,71	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico			
Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	624.321,56	486.858,46	552.424,30
TOTALE TITOLO 4	1.360.598,27	486.858,46	552.424,30

TERZA PARTE



L'AVANZO / DISAVANZO ED I VINCOLI SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

3 ANALISI DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Conclusa l'analisi delle varie voci componenti le entrate e le spese, si ritiene interessante dedicare attenzione al risultato d'amministrazione che si prevede possa derivare dal rendiconto dell'esercizio 2021 e che, nel rispetto delle disposizioni normative di seguito riportate, può essere, già in questa fase, applicato al bilancio 2022. Si nota come esso, nella sua valorizzazione positiva (avanzo) e negativa (disavanzo), abbia partecipato alla determinazione dei risultati parziali così come, allo stesso modo, costituisce un addendo essenziale nella determinazione del valore complessivo di ciascuna delle due parti del bilancio.

Nel rendiconto 2019 si è rilevato un disavanzo di € 1.929.77,73 determinato dal metodo in cui è stato calcolato il FCDE e dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n° 4/2020. Per venire incontro agli enti che hanno registrato tale disavanzo, all'interno del decreto Milleproroghe (D. L. 162/2019, art. 39 quater) è stato previsto un accorgimento, a norma del quale qualora emerga un disavanzo strettamente riconducibile al nuovo importo accantonato per FCDE determinato con il metodo ordinario, è possibile per l'ente ripianarlo in 15 anni con quote costanti a decorrere dall'esercizio 2021. Inoltre una parte del disavanzo del rendiconto 2019 è stata determinata dalla intervenuta modifica di contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità (F.A.L.), come previsto dalla sentenza n. 80/2021 della Corte Costituzionale, prevedendo di ripianare il disavanzo, determinato da tale tipologia di anticipazione, nel termine massimo di dieci anni finanziando il rimborso della quota capitale dell'anticipazione con risorse di parte corrente del bilancio. Il disavanzo sarà coperto per un totale nel 2022 di € 150.296,90, nel 2023 di € 150.296,90 e nel 2024 di € 150.296,90.

Il dato relativo all'esercizio 2021 è stato ottenuto procedendo alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il suo valore è ripartito come di seguito precisato in tabella.

2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2021	
A) Risultato di amministrazione al 31/12/2021	
9.703.515,83	
Parte Accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità 31/12/2019	8.284.947,90
Fondo Contenzioso	50.000,00
Altri accantonamenti	121.145,31
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013	1.428.782,74
B) Totale parte accantonata	
9.884.875,95	
Parte Vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	1.092.667,80
Vincoli derivanti da trasferimenti	197.606,37
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	168.139,60
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
Altri vincoli da specificare	-
C) Totale parte vincolata	
1.458.413,77	
Parte destinata agli investimenti	43.878,98
D) Totale destinato agli investimenti	
43.878,98	
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	
-1.683.652,87	

E' stato applicato al bilancio per la copertura del rimborso del Fondo anticipazioni liquidità per € 781.598,27 nel 2022.

4 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

4.1 Parte Entrata - Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "potenziata" di cui ai Principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previsti fondi pluriennali vincolati nè in parte entrata nè in parte spesa ma saranno aggiornati successivamente e comunque in sede di rendiconto 2021 ed applicati al bilancio di previsione 2022-2024 con specifica variazione.

4.2 Parte Spesa - Il Fondo pluriennale vincolato

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previsti fondi pluriennali vincolati nè in parte entrata nè in parte spesa ma saranno aggiornati successivamente e comunque in sede di rendiconto 2021 ed applicati al bilancio di previsione 2022-2024 con specifica variazione.

QUARTA PARTE



GLI EQUILIBRI GENERALI E PARZIALI DEL BILANCIO 2022

5 ANALISI DEGLI EQUILIBRI PARZIALI: UNA VISIONE D'INSIEME

Per meglio comprendere le soluzioni adottate dalla nostra amministrazione, procederemo alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni (secondo uno schema proposto per la prima volta dalla Corte dei Conti) e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in quattro principali partizioni, ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione, e si cercherà di approfondire l'equilibrio di ciascuno di essi. In particolare, tratteremo nell'ordine:

- a) **Bilancio corrente**, che evidenzia le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, comprendendo anche le spese occasionali che non generano effetti sugli esercizi successivi;
- b) **Bilancio investimenti**, che descrive le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi e che incrementano o decrementano il patrimonio dell'ente;
- c) **Bilancio delle partite finanziarie**, che presenta quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione e non su quelli economici;
- d) **Bilancio di terzi**, che sintetizza posizioni anch'esse compensative di entrata e di spesa estranee al patrimonio dell'ente.

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle quattro parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e correlate spese, rinviando ai successivi paragrafi per l'analisi dettagliata di ciascuno di essi.

Le parti del Bilancio	Previsioni 2022
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	26.360,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	-26.360,00
Risultato del Bilancio delle partite finanziarie (Entrate delle partite finanziarie- Spese delle partite finanziarie)	0,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	0,00
Saldo complessivo 2022 (Entrate - Spese)	0,00

5.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente trova la sua definizione, seppur in modo implicito, nell'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, che così recita:

"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".

In generale potremmo dire che tale equilibrio misura la quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per i servizi alla cittadinanza (pubblica illuminazione, trasporto, raccolta rifiuti, ...) e più in generale per tutte quelle uscite che trovano utilizzo solo nell'anno in corso. L'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate correnti} \geq \text{Spese correnti}$$

Nel bilancio dell'Ente si può notare che al contrario le entrate correnti sono minori delle spese correnti, ma come vedremo successivamente questo è coperto con un differenziale positivo nella parte capitale che porta comunque ad un equilibrio di bilancio.

Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

Bilancio Corrente 2022

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	0,00		
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	11.722.502,50	Titolo 1 - Spese correnti (+)	17.331.181,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	308.510,00		
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	5.900.826,36	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	1.360.598,27
Totale Titoli 1+2+3+fpv	17.931.838,86	Totale Titoli 1+4	18.691.780,23
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	781.598,27		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	155.000,00	Disavanzo di amministrazione (+)	150.296,90
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
Totale Rettifiche	936.598,27	Totale Rettifiche	150.296,90
TOTALE ENTRATA	18.868.437,13	TOTALE SPESA	18.842.077,13
Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)			26.360,00

Nella voce "Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti" sono comprese anche le somme finalizzate al rimborso anticipato dei prestiti.

5.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese riferite al breve termine, il Bilancio investimenti analizza il sistema delle relazioni esistenti tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuta confrontando le entrate per investimenti previste nei Titoli 4[^], 5[^] e 6[^] (con l'esclusione delle somme che sono già state esposte nel Bilancio corrente, quali gli oneri di urbanizzazione) con le spese dei Titoli 2[^] e 3[^] da cui dovremmo però sottrarre l'intervento "Concessioni di crediti" che, come vedremo, sarà ricompreso nel successivo equilibrio di bilancio, quello delle partite finanziarie.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto per il Bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate per investimenti} \leq \text{Spese per investimenti}$$

Come precedentemente anticipato nel bilancio dell'ente le entrate investimenti sono maggiori delle spese per investimenti, in quanto le entrate per investimenti coprono in parte le spese correnti, portando il bilancio in equilibrio.

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

Bilancio di parte investimenti 2022

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in c/capitale	0,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	1.355.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	2.226.360,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	1.000.000,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	1.000.000,00		
Totale Titoli 4+5+6+fpv	3.355.000,00	Totale Titoli 2+3.01	2.226.360,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0,00		
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-)	155.000,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizione di legge (+)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	1.000.000,00		
Totale Rettifiche	-1.155.000,00	Totale Rettifiche	0,00
TOTALE ENTRATA	2.200.000,00	TOTALE SPESA	2.226.360,00
Risultato del Bilancio Investimenti 2022 (ENTRATA – SPESA)			-26.360,00

5.3 L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla parte corrente ed a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo né, tanto meno, sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "*Bilancio Partite finanziarie*" che, come si comprende dalla stessa denominazione, pone in correlazione tutti i flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

In particolare, sono da considerare appartenenti a detta parte di bilancio tutte quelle permutazioni finanziarie previste nell'anno 2022, quali:

- a) *le anticipazioni di cassa ed i relativi rimborsi;*
- b) *i finanziamenti a breve termine ed i relativi rimborsi;*
- c) *le riscossioni e le concessioni di crediti.*

L'equilibrio del Bilancio Partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Totale Entrate da riduzione attività finanziarie = Totale Spese per incremento attività finanziarie

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio Partite finanziarie 2022

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	15.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	15.000.000,00
Totale Titolo 7	15.000.000,00	Totale Titolo 5	15.000.000,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	1.000.000,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	1.000.000,00
Totale Rettifiche	1.000.000,00	Totale Rettifiche	1.000.000,00
TOTALE ENTRATA	16.000.000,00	TOTALE SPESA	16.000.000,00
Risultato del Bilancio Partite finanziarie 2022 (ENTRATA - SPESA)			0,00

5.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi e delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere in nome e per conto di altri soggetti e per le quali l'ente opera in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi sono collocate nel bilancio rispettivamente al Titolo 9^A ed al Titolo 7^A ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, soggetto creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie:

- le ritenute d'imposta sui redditi;
- le somme destinate al servizio economato;
- i depositi contrattuali.

Sul tema il principio contabile n. 2 al punto 7.2 precisa: "La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile".

Pertanto, l'equilibrio del Bilancio di terzi risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Titolo 9}^{\wedge} \text{ Entrate} = \text{Titolo 7}^{\wedge} \text{ Spese}$$

Nella tabella si evidenzia l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

Bilancio di terzi 2022

Entrate	Importo 2022	Spese	Importo 2022
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	10.757.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	10.757.000,00
TOTALE ENTRATA	10.757.000,00		10.757.000,00
Risultato del Bilancio partite di giro 2022 (ENTRATA - SPESA)			0,00

SESTA PARTE



ORGANISMI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI

7 ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. h) ed i)

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

7.1 L'elenco delle partecipazioni possedute e relative quote percentuali

Rif. Principio Contabile n.1, p.to 9.11 lett. i)

Con riferimento all'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale si ha:

Società o ente partecipato	% Partecipazione	Valore nominale	Valore iscritto a patrimonio
PARCHI VAL DI CORNIA	8,69	128.711,80	128.499,13
CEVALCO SPA in liquidazione dal 17-12-2009	4,04	25.740,00	9.934,56
CASALP SPA	0,14	8.398,32	23.766,78
A.T.M. SPA	8,38	58.398,08	130.293,58
A.S.A. SPA	0,91	261.784,80	785.259,57
A.S.I.U. SPA in fallimento dal 29-09-2021	8,64	172.860,00	293.653,99

Si evidenzia che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 27/09/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e la ricognizione partecipazione possedute.

Inoltre con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 29/12/2020 è stata approvata Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100